



# Il nuovo ravvedimento operoso

Vincenzo Giunta Direttore Provinciale Trento  
Agenzia delle Entrate

## DISEGNO DI LEGGE DI STABILITA' 2015

### Relazioni illustrative

Le norme, nel loro complesso, puntano su un nuovo modello di cooperazione tra l'amministrazione finanziaria ed i contribuenti, in linea con analoghe esperienze già avviate in altri Paesi, con l'obiettivo di perseguire il massimo adempimento spontaneo degli obblighi tributari da parte dei contribuenti.

Vengono poste le basi per un più evoluto approccio del fisco nei confronti dei contribuenti, non limitato alla tradizionale dicotomia del momento della presentazione della dichiarazione e del controllo successivo da parte dell'amministrazione.

La nuova strategia delineata dalla disposizione, è funzionale alla possibilità, da parte dell'Agenzia delle entrate, di concentrare le proprie risorse sui contribuenti meno collaborativi e trasparenti, che abbiano strutturato sistemi complessi e ben architettati di evasione e di frode o, comunque, ritenuti maggiormente a rischio.

# Impiego più ampio e maggiori termini



✓ Ravvedimento **anche se** vi è consapevolezza che l'azione di contrasto è iniziata

✓ Ravvedimento **bloccato** solo da notifica di:

- avviso di accertamento/liquidazione
- comunicazione di irregolarità (ex art. 36 bis, 36 ter del DPR 600/73 e art. 54 bis del DPR 633/1972)
- avvisi di recupero di crediti d'imposta
- avvisi di irrogazioni di sanzioni



TIPO DI VIOLAZIONE	TERMINE PER RAVVEDIMENTO	SANZIONE RIDOTTA	MISURA DELLA SANZIONE
<b>OMESSO VERSAMENTO TRIBUTO</b>	Da 1 a 14 giorni	<b>1/15</b> del minimo <b>per ogni giorno di ritardo</b>	Dallo <b>0,2%</b> al <b>2,80%</b>
	Dal <b>15°</b> al <b>30°</b> giorno	<b>1/10</b> del minimo	<b>3%</b>
	Entro <b>90</b> giorni dal termine di presentazione della <b>dichiarazione</b> (oppure entro 90 giorni dall'omissione o errore se non è prevista una dichiarazione periodica per quel tributo)	<b>1/9</b> del minimo	<b>3,33%</b>
	Entro il termine di presentazione della <b>dichiarazione</b> <b>relativa relativa all'anno</b> nel corso del quale è commessa <b>la violazione</b> (oppure entro 1 anno dall'omissione o errore se non è prevista una dichiarazione periodica per quel tributo, ad esempio nel caso dell'imposta di registro)	<b>1/8</b> del minimo	<b>3,75%</b>
	Entro il termine di presentazione della <b>dichiarazione</b> <b>relativa relativa all'anno</b> nel corso del quale è commessa <b>la violazione</b> (oppure entro 2 anno dall'omissione o errore se non è prevista una dichiarazione periodica per quel tributo)	<b>1/7</b> del minimo	<b>4,29%</b>
	Oltre il termine di presentazione della <b>dichiarazione</b> <b>relativa all'anno successivo</b> a quello nel corso del quale è stata commessa la violazione (oppure oltre 2 anni dall'omissione o errore se non è prevista una dichiarazione periodica per quel tributo)	<b>1/6</b> del minimo	<b>5,00%</b>

TIPO DI VIOLAZIONE	TERMINE PER RAVVEDIMENTO	SANZIONE RIDOTTA	
ALTRE VIOLAZIONI	Entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa all'anno nel corso del quale è stata commessa la violazione (oppure entro 1 anno dall'omissione o errore se non è prevista una dichiarazione periodica per quel tributo, ad esempio nel caso di imposta di registro)	1/8 del minimo	
	Entro il <b>termine di presentazione della dichiarazione relativa all'anno successivo</b> a quello nel corso del quale è stata commessa la violazione (oppure entro 2 anni dall'omissione o errore se non è prevista una dichiarazione periodica per quel tributo)	1/7 del minimo	
	Oltre il <b>termine di presentazione della dichiarazione relativa all'anno successivo</b> a quello nel corso del quale è stata commessa la violazione (oppure oltre 2 anni dall'omissione o errore se non è prevista una dichiarazione periodica per quel tributo)	1/6 del minimo	
	Dopo la <b>constatazione delle violazioni mediante PVC</b> (escluse violazioni su scontrini fiscali e registratori di cassa)	1/5 del minimo	
TARDIVA PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE	Presentazione con <b>ritardo non superiore a 90 gg</b>	1/10 del minimo (della sanzione prevista per la dichiarazione omessa)	€ 25,00

# Adesione ai Processi Verbali sanzioni ridotte a 1/5



**New: possibile correggere i singoli rilievi**

Per i PVC notificati entro il 31/12/2015 può essere utilizzata la “vecchia” adesione (art. 5 bis D.lgs. 218/1997 sanzioni a 1/6) oppure il “nuovo ravvedimento” (1/5)

“Valutazione di “convenienza”

# Alcuni aspetti

Il nuovo ravvedimento si applica anche per i periodi precedenti al 2015 se non vi causa ostativa

## Interessi legali:

- |                   |      |
|-------------------|------|
| • 2010            | 1%   |
| • 2011            | 1,5% |
| • 2012-2013:      | 2,5% |
| • 2014            | 1%   |
| • dal 01/01/2015: | 0,5% |



Grazie l'attenzione